

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1104

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PIERLUIGI CASTAGNETTI, LUSETTI, DEL BUE, MONTECCHI, NICOTRA, ALESSI, ARMELLIN, BONSIGNORE, BORRA, CAROLI, CILIBERTI, COLONI, DAL CASTELLO, DEGENNARO, FRANCESCO FERRARI, GALLI, GELPI, GOTTARDO, MENSORIO, NUCCI MAURO, PALADINI, PERANI, ROJCH, SANZA, SCAVONE, SILVESTRI, TASSONE, TISCAR, TORCHIO, VITI, ZARRO, ZOPPI

Istituzione in Reggio Emilia di una sezione distaccata della corte di appello di Bologna

Presentata il 24 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La riforma della procedura penale ha trasferito alle corti d'appello la competenza dei giudizi di secondo grado derivanti dalle impugnazioni delle sentenze pretorili. In precedenza, il giudizio d'appello apparteneva alla competenza dei tribunali entro il cui circondario si trovava la pretura che aveva emesso il provvedimento impugnato.

Il giudizio d'appello veniva così a svolgersi in località relativamente non lontana dall'ufficio giudiziario di provenienza, almeno nella maggior parte dei casi.

La mutata competenza funzionale dei giudizi d'appello, se da un lato ha alleggerito il carico dei procedimenti dei tribunali, ha d'altro canto inevitabilmente ag-

gravato in modo considerevole l'onere delle corti d'appello, provocando tra l'altro in non pochi casi il preoccupante fenomeno della scarcerazione, per decorrenza dei termini di custodia preventiva, di individui ritenuti pericolosi per la società.

Va poi rilevato che il trasferimento dei giudizi alle corti d'appello viene ad obbligare quotidianamente intere fasce di cittadini interessati (imputati, difensori, testimoni, periti, accompagnatori, parenti, eccetera) a percorrere lunghe distanze per accedere alle sedi delle corti, non di rado invano, a causa di elementi oggettivi che impongono il rinvio del processo.

Donde, nella fattispecie, l'esigenza di una sede distaccata per l'Emilia ovest. La

collocazione geografica di Reggio Emilia si propone come ottimale, tenendo conto che la vicina città di Parma si è vista assegnare, alcuni anni or sono, una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale, proprio in ragione della distanza dal capoluogo di regione.

A Reggio Emilia è in corso di ultimazione un nuovo, moderno ed ampio palazzo di giustizia alla periferia della città, il che

consente di ritenere superata la problematica relativa al reperimento della sede della sezione di cui si propone l'istituzione.

Le province di Reggio Emilia, Modena, Parma e Piacenza trarrebbero notevole giovamento da quanto contenuto nella presente proposta, la cui realizzazione contribuirebbe al raggiungimento dei fini di maggiore snellezza della giustizia perseguiti dall'esecutivo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita in Reggio Emilia una sezione distaccata della corte di appello di Bologna.

2. La sezione di cui al comma 1 ha giurisdizione sul territorio dei tribunali di Reggio Emilia, Modena, Parma e Piacenza.

ART. 2.

1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a rivedere le piante organiche degli uffici, determinando il personale necessario al funzionamento della sezione di cui all'articolo 1, e a stabilire la data dell'inizio del suo funzionamento.

ART. 3.

1. Dalla data di inizio del funzionamento della sezione distaccata con sede in Reggio Emilia, i procedimenti penali e civili pendenti innanzi alla corte di appello di Bologna e provenienti dai tribunali di Reggio Emilia, Modena, Parma e Piacenza sono devoluti alla competenza della sezione stessa.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili nelle quali, alla data di cui al comma 1, si è avuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e agli affari di volontaria giurisdizione che sono già in corso a tale data.